



COPIA

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

Adunanza di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri - cimiteriali.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **trentuno** del mese di **maggio**, alle ore 20.01 nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Degaudenz Matteo - Sindaco
Bizzotto Emanuela
Micheletti Lorenzo
Pecoraro Danilo
Pecoraro Elisa
Pecoraro Stefano
Ropelato Lorenzo
Stroppa Anna
Trentinaqlia Christian
Vinante Mario
Orsingher Giancarlo
Dalledonne Roberto
Motter Michele
Trentin Alessandro

Sono assenti i Signori:

Comin Veronica

Assiste il Segretario Comunale Reggente Signora F.to Comite dott.ssa Maria.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Degaudenz Matteo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Consiglio alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto nr. 3 dell'odg.

Firma autografa su originale (Conservata presso il Comune)

Segretario Comunale Reggente

F.to Comite dott.ssa Maria

OGGETTO: approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri - cimiteriali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione Consiliare n. 131 del 27.12.1988, il Comune di Telve approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri - Cimiteriali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dotare il comune di Telve di un regolamento cimiteriale aggiornato, contenente una raccolta organica di norme tese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme.

Visto pertanto la necessità di sopperire ad un regolamento ormai datato e carente rispetto alle esigenze di funzionalità e gestione considerato quanto novellato con l'entrata in vigore del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 – “Regolamento di polizia mortuaria”;

Visto il nuovo “Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri - Cimiteriali” all'uopo predisposto, allegato al presente provvedimento e composto da n. 52 articoli ed 1 allegato, che costituirà un valido ed efficiente supporto normativo sia per i dipendenti comunali nell'esecuzione dell'attività amministrativa sia per i cittadini nella formulazione delle loro richieste, nonché per le imprese di onoranze funebri nell'espletamento dei loro compiti, garantendo una regolamentazione più compiuta e puntuale dell'attività svolta, oltre che per le imprese private nell'esecuzione di opere all'interno del cimitero.

Vista le Legge Provinciale 20.06.2008, n. 7, (b.u. 01.07.2008, n. 27, suppl. n. 1);

Visto il decreto Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285;

Visto l'art. 7, Decreto Presidente della Provincia dd. 12.02.2008, n. 5-112/Leg, quale regolamento di attuazione;
dell'art. 75, c. 7 ter, della L.P. n. 10 dd. 11.09.1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria (b.u. 11.03.2008, n. 11);

Vista la L.P. 20.06.2008, n. 7;

Dato atto che con deliberazione n. 41 del 29.12.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto, ai sensi dell'art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione di cui allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

Visti gli atti generali di indirizzo approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 18.01.2023.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale reggente e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L. R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa il "Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri – Cimiteriali " composto da n. 52 (cinquantadue) articoli ed 1 allegato, secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento, di cui al punto 1 del presente dispositivo, entrerà in vigore a pubblicazione avvenuta del presente provvedimento;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Degaudenz Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to Comite dott.ssa Maria

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.telve.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

Addì 05/06/2023

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to Comite dott.ssa Maria

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Telve, lì

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Comite dott.ssa Maria

PROVINCIA DI TRENTO

Comune di TELVE

ANNO 2023

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E
DEI SERVIZI FUNEBRI – CIMITERIALI
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 17 DD. 31/05/2023**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 5
Articolo 1. Oggetto del Regolamento	Pag. 5
Articolo 2. Competenze	Pag. 5
Articolo 3. Gestione dei servizi e responsabilità	Pag. 5
Articolo 4. Servizi gratuiti ed a pagamento	Pag. 6
Articolo 5. Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	Pag. 6
Articolo 6. Atti a disposizione del pubblico	Pag. 6
Articolo 7. Atti riservati	Pag. 6
Articolo 8. Lutto cittadino ed esequie pubbliche	Pag. 7
CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	Pag. 7
Articolo 9. Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti	Pag. 7
CAPO III – FERETRI	Pag. 7
Articolo 10. Deposizione della salma nel cofano funebre	Pag. 8
Articolo 11. Verifica e chiusura feretri	Pag. 8
Articolo 12. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	Pag. 8
Articolo 13. Piastrine di riconoscimento	Pag. 8
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI	Pag. 9
Articolo 14. Definizione del trasporto funebre	Pag. 9
Articolo 15. Modalità dei trasporti	Pag. 9
Articolo 16. Cortei, riti e ceremonie funebri	Pag. 9
Articolo 17. Trasporti extra comunali	Pag. 9
TITOLO II – CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE	Pag. 10
CAPO I – CIMITERO	Pag. 10
Articolo 18. Cimitero comunale e vigilanza	Pag. 10
Articolo 19. Ammisione nel cimitero comunale	Pag. 10
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 11
Articolo 20. Disposizioni generali	Pag. 11
Articolo 21. Individuazione forme sepolture	Pag. 11

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	Pag. 11
Articolo 22. Inumazione	Pag. 11
Articolo 23. Tumulazione	Pag. 12
Articolo 24. Deposito provvisorio	Pag. 12
CAPO IV – CREMAZIONE	Pag. 13
Articolo 25. Cremazione	Pag. 13
Articolo 26. Dispersione delle ceneri	Pag. 14
CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	Pag. 15
Articolo 27. Esumazioni ordinarie	Pag. 15
Articolo 28. Esumazioni straordinarie	Pag. 15
Articolo 29. Estumulazioni	Pag. 16
Articolo 30. Ossario comune	Pag. 16
Articolo 31. Cinerario comune	Pag. 17
Articolo 32. Oggetti da recuperare	Pag. 17
Articolo 33. Monumenti funebri e materiali ornamentali	Pag. 17
Articolo 34. Disponibilità dei materiali	Pag. 19
TITOLO III – CONCESSIONI	Pag. 19
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	Pag. 19
Articolo 35. Sepolture private	Pag. 19
Articolo 36. Concessioni cimiteriali	Pag. 20
Articolo 37. Registri cimiteriali	Pag. 20
Articolo 38. Procedimento di rilascio della concessione	Pag. 20
Articolo 39. Durata concessioni	Pag. 20
Articolo 40. Diritto di sepoltura	Pag. 20
Articolo 41. Manutenzione	Pag. 21
Articolo 42. Rinnovo delle concessioni	Pag. 21
Articolo 43. Decadenza	Pag. 22
Articolo 44. Revoca	Pag. 22
Articolo 45. Rinuncia	Pag. 22
TITOLO IV – REALIZZAZIONI LAVORI NEL CIMITERO	Pag. 23
CAPO I – TEMPI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEL CIMITERO	Pag. 23
Articolo 46. Accesso al cimitero	Pag. 23
Articolo 47. Modalità di esecuzione dei lavori	Pag. 23
Articolo 48. Estromissione di imprese	Pag. 23

Articolo 49.	Rimozione di manufatti e ornamenti	Pag. 23
Articolo 50.	Obblighi del comune e del personale del cimitero	Pag. 23
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI		Pag. 24
CAPO I – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI		Pag. 24
Articolo 51.	Efficacia delle disposizioni del regolamento	Pag. 24
Articolo 52.	Sanzioni	Pag. 24
	Allegato tariffe	Pag. 25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2.- Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce la gestione dei servizi relativi alla gestione del cimitero, operazioni cimiteriali, camere mortuarie, in economia diretta o mediante affidamento a terzi.
2. Il comune garantisce che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque cau si danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 o alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000, nonché dalla Legge 24.11.1981, n° 689. Agli accertamenti provvede il personale del Comune.

Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:

- a) l'assistenza alla visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 5;
- d) la cura e la manutenzione generale del cimitero;
- e) la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione (camera mortuaria)
- f) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- g) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;

2. Sono a pagamento i seguenti servizi se richiesti dal cittadino avente titolo:

- a) i trasporti funebri nell'ambito del comune;
- b) i trasporti funebri da e per altri comuni;
- c) la vestizione e cura delle salme;
- d) le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
- e) l'inenumazione in campo comune;
- f) la manutenzione delle sepolture private;
- g) le concessioni cimiteriali di sepolture private;

3. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.

Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

- 1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento, se sussistono le condizioni, il comune può avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
- 2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
- 3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico

- 1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) i registri di cui all'articolo 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 del cimitero comunale;
 - b) copia del presente Regolamento con i relativi allegati.

Articolo 7. - Atti riservati

- 1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.

2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 8. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone residenti e non residenti ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 9. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. L'ammissione nei depositi di osservazione o camera mortuaria presso il cimitero è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in un locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni poste caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
4. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

CAPO III – FERETRI

Articolo 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al

successivo articolo 12.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Unica eccezione nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 12. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali variano a seconda dei diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa in materia di polizia mortuaria igiene e sanità pubblica.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il comune tramite proprio personale deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravi, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'imumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 13. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione fino al cimitero dove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di ceremonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 15. – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione e/o camera mortuaria cimiteriale, nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in sostituzione del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfeccabile.

Articolo 16. - Cortei, riti e ceremonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I funerali nel comune si eseguono nei giorni lavorativi secondo gli orari concordati con l'amministrazione comunale e con il ministro del culto. Il sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nel giorno del sabato, qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro. Non sono previsti, salvo cause di forza maggiore, i funerali nei giorni di domenica o di festività salvo che queste non siano contigue.
4. Nelle ceremonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 17. – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata deposta la salma. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni.
 2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
- Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco. I trasporti fuori comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario. Nell'autorizzazione al trasporto sono specificate le eventuali soste per esequie e ceremonie. All'autorizzazione sono allegati:

- a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
 5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 18. – Cimitero comunale e vigilanza

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri comunali di Via Santa Giustina.
2. L'accesso al cimitero è consentito tutti i giorni, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap. L'illuminazione pubblica cesserà contestualmente con la chiusura dei cancelli in base all'orario esposto sugli stessi, dopo di che non sarà più possibile entrare. L'amministrazione comunale non risponderà di eventuali danni subiti dai visitatori dopo la chiusura.
3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.
4. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
6. Alla gestione e manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede sia in forma diretta con proprio personale sia mediante affidamento a terzi del servizio.
7. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.
8. Competono esclusivamente al comune le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
9. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento del cimitero e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
10. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 *"Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale"* e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..

Articolo 19. – Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque, decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza.

2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o che ne siano stati residenti.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che dispongano di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20. - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 21. - Individuazione forme sepolture

1. Il presente regolamento individua le forme di gestione delle sepolture, e individua altresì i luoghi destinati a:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per tombe per sepolture private;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) ossario comune;
 - e) cinerario comune.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 22. - Inumazione

1. L'imumazione è la sepoltura in terra delle salme contenute negli appositi feretri.
2. Nelle fosse a inumazione oltre al feretro è ammessa la collocazione di resti mortali e/oceneri contenute in apposite urne e/o cassettoni compatibilmente con lo stato del manufatto di copertura (nel numero massimo di 2 pozzetti della misura di cm. 40 x 40 collocati da parte del personale comunale incaricato). Resta comunque beninteso che l'eventuale rimozione della copertura deve essere fatta a cura dei privati interessati.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:
 - a. sono ordinarie le inumazioni effettuate in campo comune, della durata minima di 10 (dieci) anni e assegnate gratuitamente;
 - b. sono private le inumazioni individuali e/o in tombe di famiglia, di durata superiore a 10 (dieci) anni od aventi altre caratteristiche diverse rispetto a quelle della lettera precedente ed affidate mediante regolare contratto di concessione.
4. L'area destinata all'imumazione del cimitero è di competenza e regolata dall'Ufficio Tecnico competente.

5. L'utilizzo delle fosse a inumazione deve avvenire, cominciando da una estremità di ciascun settore e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati.
6. Lo scavo delle fosse a inumazione è eseguito dal cantiere comunale e solo in via eccezionale da una ditta appositamente incaricata dall'Amministrazione comunale, coordinata dal Responsabile del servizio tecnico.
7. Durante le operazioni di scavo fossa, il cimitero potrà venir chiuso.
8. Il servizio di scavo fossa è a totale carico della famiglia del defunto e comunque assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, determinata dalla Giunta comunale nel rispetto delle normative provinciali in materia.
9. Le fosse per l'inumazione delle salme devono essere contenute nei limiti dell'area concessa avente larghezza di ml. 0,80 per ml. 2,20 di lunghezza ed una profondità non inferiore a ml. 1,50 misurati dal piano del cimitero. La distanza tra le fosse, dev'essere di almeno 0,30 mt. e non oltre i 0,50 mt. per ogni lato.

Articolo 23.- Tumulazione

- 1) La tumulazione è la deposizione di feretri, cassettine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
- 2) Nel cimitero è presente uno specifico settore all'interno del quale si trovano deimanufatti edilizi adibiti al contenimento dei loculi destinati alle tumulazioni. Tali loculi possono contenere esclusivamente cassettine ossario e/o urne cinerarie di numero legato allo spazio disponibile.
- 3) I loculi destinati alle tumulazioni sono affidati mediante regolare contratto di concessione che stabilisce anche la durata di 20 anni rinnovabili alla scadenza.
- 4) L'utilizzo dei loculi destinati alle tumulazioni deve avvenire, cominciando dalla parte superiore di ogni singola struttura e successivamente, scendendo e procedendo in continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati e seguendo la numerazione da destra a sinistra.
- 5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione, nei loculi, delle ceneri e/o delle cassettine ossario, si stabilisce che il numero delle stesse dipenderà dallo spazio disponibile. La chiusura del loculo viene effettuata mediante materiale idoneo che garantisca una chiusura anti-profanazione e igienico-sanitaria adeguata. Si applicherà successivamente la lastra concessa con il loculo, tale intervento viene effettuato a cura del cantiere comunale. Non si potrà applicare altromateriale se non quello prescritto.

Articolo 24. - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo/tomba/camera mortuaria cimiteriale che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private o monumenti;
 - b) per depositi provvisori imposti nell'ambito di indagini giudiziarie o in attesa di ricomposizione della salma;
3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari di cui alle lettere a), b) del comma 2.

CAPO IV - CREMAZIONE

Articolo 25. - Cremazione

- 1) La cremazione è la pratica di ridurre in cenere un cadavere, compiuta in appositi fornia riverbero con particolari accorgimenti tecnici e di carattere igienico-sanitario.
- 2) L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria. Per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici conservativi trasformativi, l'autorizzazione viene emessa dal Comune ove il defunto è seppellito.
- 3) L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. In mancanza di disposizioni testamentarie o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
- 4) Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti, secondo quanto stabilito dalla Legge 02.02.2001, n° 26.
- 5) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma. Sull'esterno dell'urna devono essere riportati: il nome e cognome del defunto la data di nascita e di morte del medesimo.
- 6) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.
- 7) A richiesta degli interessati le ceneri derivanti da cremazione possono essere disperse nel territorio comunale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, e/o conservate nell'urna cineraria sigillata, che potrà essere:
 - a. inumata o tumulata in apposito loculo in concessione, in tomba a rotazione in campo comune, in tomba di famiglia in concessione e/o in monumento di famiglia;
 - b. oggetto di affidamento su richiesta dell'avente titolo presso la propria residenza.
- 8) Qualora gli interessati non abbiano scelto nessuna delle destinazioni sopraccitate, le ceneri verranno collocate all'interno dell'area cimiteriale in apposito cinerario. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione disposte d'ufficio dal Comune.
- 9) Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna cineraria può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata anche se al di fuori del territorio comunale;
- 10) Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna cineraria, annotando su apposito registre generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
- 11) Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
- 12) Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
- 13) In qualsiasi momento l'affidatario o suoi eredi possono rinunciare all'affidamento delle ceneri. Sarà possibile per gli stessi chiedere la disponibilità di un loculo per la tumulazione, in alternativa l'affidatario o i suoi eredi destineranno le ceneri al cinerario comunale. La suddetta circostanza dev'essere annotata nell'apposito registro di affidamento urne a familiari.

- 14) Se il luogo di conservazione dell'urna cineraria è previsto fuori del territorio comunale, il Comune ne autorizza il trasporto al comune di destinazione, il quale provvederà a formalizzarne l'affidamento.
- 15) Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.

Articolo 26. - Dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione può essere effettuata sul territorio comunale in luoghi come previsto dall'art. 5 della Legge Provinciale 20 giugno 2008, n. 7; è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definito dall'articolo 3, c.1, n. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).
- 2) Le ceneri già custodite presso il cimitero, possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
- 3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ed è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta.
- 4) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato in base alla normativa del Codice Civile. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale. In assenza di qualunque indicazione e decorsi 90 giorni, le ceneri verranno collocate nel cinerario comunale.
- 5) La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a. dal coniuge;
 - b. da un altro familiare avente diritto in base alla normativa del Codice Civile;
 - c. dall'esecutore testamentario o in mancanza da personale autorizzato dal Comune.
- 6) La persona incaricata alla dispersione delle ceneri in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità e tramite apposito verbale, il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa. La corretta effettuazione della dispersione, in quanto forma di sepoltura, può esser verificata dal Comune tramite personale incaricato.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27. – Esumazioni ordinarie

L'esumazione è l'operazione cimiteriale che consiste ne recuperare i resti e/o le ossa dei defunti interrati

- 1) Le esumazioni ordinarie delle salme inumate si eseguono dopo un periodo minimo di 10 (dieci) anni trascorsi dalla sepoltura. Dopo tale periodo è possibile riesumare i resti al fine di predisporre il terreno per nuove inumazioni, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, tale periodo può essere prolungato.
- 2) L'ufficio competente, con congruo anticipo prima dell'esumazione, avverte per iscritto in casi urgenti anche in altre modalità veloci, i familiari dei defunti reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. In alternativa l'avviso di esumazione verrà esposto all'albo comunale e copia verrà applicata sulla lapide interessata. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
- 3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno. In via preferenziale il cimitero dovrà venir chiuso durante tali operazioni.
- 4) Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'inizio delle operazioni di esumazione i familiari e parenti del defunto sono tenuti a provvedere alla rimozione e smaltimento, a proprie spese, delle lapidi e quant'altro costituisca il monumento funebre. Diversamente tale operazione sarà eseguita dal Comune. In tale caso i monumenti rimossi verranno demoliti e trasportati in discarica autorizzata e le spese di tali operazioni saranno a carico dei familiari o parenti del defunto a copertura delle spese sostenute. Il materiale ligneo e quant'altro sono equiparati a rifiuti speciali così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e devono, pertanto, essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
- 5) Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto ed eventuali loro accompagnatori. Le persone estranee dovranno essere preventivamente ed immediatamente allontanate.
- 6) A conclusione delle operazioni di esumazione i resti ritrovati verranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione, tenuto conto che la mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa.
- 7) Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, verranno depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
- 8) Se i resti mortali esumati non sono in condizioni di completa mineralizzazione verranno cremati e in assenza di disposizioni dei familiari aventi diritto o di persona appositamente delegata, verranno collocati nel cinerario comunale.
- 9) I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 28. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.

3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il solo trasferimento all'interno dello cimitero, a patto che siano in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

Articolo 29. – Estumulazioni

L'estumulazione è l'operazione cimiteriale che consiste nel raccogliere le salme deposte nei loculi o tombe funebri e monumenti di famiglia.

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di **almeno 30 anni**; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute saranno depositate nell'ossario comune in forma indistinta. Alternativamente i familiari possono chiedere che la collocazione di dette ossa avvenga in loculo precedentemente richiesto, oppure la collocazione in fossa campo comune a rotazione o altra sepoltura privata.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.
6. Non è ammessa l'estumulazione e la successiva inumazione al solo scopo di rendere possibile la tumulazione di un altro defunto nelle tombe private e monumentali. L'estumulazione è peraltro consentita ove le ossa rinvenute vengano avviate alla cremazione.
7. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

Articolo 30. - Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa non siano visibili alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute potranno periodicamente essere avviate alla calcinazione collettiva o cremazione collettiva.

Articolo 31. - Cinerario comune

All'interno del cimitero è previsto un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ceneri provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari. Qualora scaduto il termine di concessione ventennale non venga rinnovato il contratto di concessione dagli aventi diritto le urne contenute in detti loculi verranno svuotate nel cinerario comune da parte del personale addetto.

Nel cinerario a seguito di richiesta presentata potranno essere conferiti i contenuti delle urne

cinerarie custodite a domicilio dai privati e successivamente restituite dagli stessi. Analogamente nello stesso verranno collocate le ceneri derivanti dalla cremazione collettiva delle ossa contenute nell'ossario comunale quando sarà esaurito lo spazio nel medesimo.

Articolo 32. - Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione e/o a seguito delle operazioni di esumazione o di estumulazione previste dall'amministrazione comunale, il richiedente e/o il famigliare avente diritto, sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente/famigliare con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato allo stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.

Articolo 33. - Monumenti funebri e materiali ornamentali

- 1) È data facoltà di apporre sulle sepolture e sull'esterno dei loculi, lapidi, ornamenti, statue e altri segni funebri quali croci in ferro o targhe ricordo. Sull'eventuale lapide o croce potranno essere apposte fotografie ed iscrizioni. È inoltre consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, lumi o ceri.
- 2) L'apposizione sulle sepolture di lapidi e monumenti non dovrà avvenire prima del completo assestamento del terreno di inumazione. Il cumulo di terra creatosi a seguito delle operazioni di scavo, dovrà essere contenuto all'interno di una struttura lignea fatta di assi, fornita e messa in opera dal Comune. Ai familiari sarà data la facoltà della posa di ornamenti provvisori quali croci o altri elementi idonei, contenenti una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nomee cognome, data di nascita e di morte del defunto, la cui manutenzione e conservazione dello stato di decoro sarà interamente a carico dei medesimi. In ogni caso il Comune non risponde per danni causati dal cedimento del terreno a seguito delle operazioni di scavo e/o derivanti da scavi limitrofi.
- 3) Sulle tombe di famiglia, regolamentate da apposita concessione, potranno essere riportati, su richiesta, i nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche se non effettivamente collocati in essa.
- 4) Nella messa in opera delle lapidi, i manufatti tombali messi sul terreno dovranno mantenere l'allineamento con quelli già esistenti.
- 5) Per quanto concerne i loculi destinati alle tumulazioni di cassette ossario o urne cinerarie devono avere esteticamente le stesse caratteristiche sopraccitate in termini di decoro e di rispondenza alla severità del luogo.
- 6) L'installazione di lapidi, monumenti e materiali ornamentali, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aenti causa e dovranno essere contenuti all'interno della dimensioni massime delle tombe così come previsto dal presente regolamento.
- 7) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati dovranno eseguire le opere a perfetta regola d'arte. I soggetti che eseguono lavori nel cimitero sono responsabili per ogni danno causato a persone o a cose.
- 8) Sarà compito dei soggetti interessati o dell'impresa da loro incaricata, presentare all'ufficio comunale competente la richiesta in carta legale di autorizzazione di posa di lapide e/o monumento, secondo le prescrizioni regolamentari. Tale richiesta dovrà essere completa anche delle indicazioni generali di costruzione che dovranno essere approvate dall'Ufficio Tecnico

comunale.

- 9) Le lapidi dovranno essere costruite in pietra, marmo o metallo inalterabile. Non è ammesso l'utilizzo di cemento o di pietra artificiale. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti.
- 10) I lavori possono essere avviati solo dopo il ricevimento dell'autorizzazione alla posa.
- 11) Durante l'esecuzione, il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia dell'autorizzazione emessa dall'ufficio comunale competente.
- 12) Eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle procedure burocratiche o nelle fasi lavorative, saranno contestate sia all'impresa che al richiedente la posa..
- 13) Le misure delle lapidi e monumenti poste nel cimitero comunale dovranno avere se seguenti caratteristiche:
 - Lunghezza massima mt. 2,20;
 - Larghezza massima mt. 0,80;
 - Altezza massima mt. 1,00 dal livello del terreno.
- 14) Le lapidi e i monumenti devono rispettare le misure come specificato, avere caratteristiche di decoro e di rispondenza alla severità del luogo e non dovranno essere pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati. Tutti gli oggetti o gli ornamenti non potranno estendersi oltre gli spazi di competenza assegnati.
- 15) Nei casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni di cui al precedente comma 14, le opere, gli oggetti e/o gli ornamenti in questione potranno essere rimossi, con provvedimento d'ufficio del Sindaco, senza alcuna responsabilità per eventuali danni procurati alle opere e addebitando ai responsabili tutte le spese inerenti e conseguenti. Tali provvedimenti, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero e all'albo comunale per 30 giorni, affinché siano ripristinate le dimensioni e caratteristiche prescritte e/o le condizioni di buona manutenzione e decoro. Gli oggetti rimossi saranno tenuti in deposito a disposizione degli interessati per un periodo di 6 (sei) mesi. Trascorso tale periodo passeranno a completa disposizione del Comune che successivamente provvederà a far demolire e trasportare in discarica autorizzata.
- 16) È permessa la coltivazione di fiori e piante ornamentali sulle sepolture in terra, purché di altezza non superiore a 50 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
- 17) Gli ornamenti floreali non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositi o piantati e smaltiti negli appositi bidoni presenti all'interno dell'area cimiteriale. Stessa cosa vale per i ceri e lumi esausti che andranno smaltiti negli appositi contenitori. Per quanto riguarda l'area destinata ai loculi detti ornamenti floreali ecc. non dovranno essere di intralcio per le visite, per la pulizia e per permettere l'accesso ai loculi liberi rimanenti. Il personale addetto ha facoltà di togliere gli ornamenti di intralcio precedentemente indicati qualora non vi provvedessero i familiari senza che gli stessi possano opporsi o vantare alcun diritto. L'operaio comunale nei casi in cui gli ornamenti floreali risultassero essere tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, i tumuli o l'area destinata ai loculi, procederà a toglierli e smaltirli in modo corretto.
- 18) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, riportati in nota a calce di pagina (*)

(*) 63. 1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i

manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

99. 1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.)

Articolo 34. - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, in mancanza di eredi o di persone aventi titolo a cui addebitare le spese, passano di proprietà del comune che può disporne a seconda di come meglio crede o in alternativa procederà allo smaltimento.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 35. - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più spazi per salme inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione in cui possono essere collocati feretri, urne cinerarie e cassette ossario con resti mortali;
 - b) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - c) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettine ossario e/o urne cinerarie;
 - d) posto ossario e cinerario in terra: consiste in un manufatto destinato a ricevere i resti di cassettine ossario o urne cinerarie.
 - e) monumenti di famiglia (sepolcro familiare o gentilizio): può consistere in un manufatto edilizio composto da un insieme di spazi per salme ove la sepoltura della salma si pratica con il sistema della tumulazione, ovvero in una area di terreno delimitata dove la sepoltura della salma si pratica con il sistema della inumazione, in cui possono essere collocati feretri, urne cinerarie e cassette ossario con resti mortali. L'eventuale
3. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

Articolo 36. – Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo che viene stabilito dall'amministrazione comunale con apposita delibera e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile né alienabile. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda

le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal comune.

Articolo 37. – Registri cimiteriali

Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per ogni settore del cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente.

I registri riportano per ogni sepoltura privata:

- a) le generalità del defunto;
- b) gli estremi identificativi della tomba/loculo;
- c) la data di decesso.

Articolo 38. – Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del/dei richiedente/i i dati del defunto e il tipo di sepoltura desiderata.
2. Le sepolture disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande

Articolo 39. – Durata concessioni

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 99 per le tombe di famiglia;
 - b) anni 20 per i posti nei loculi.

La durata decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione da parte del concessionario.

2. Le concessioni perpetue (tombe di famiglia, monumenti privati e gentilizi) rilasciate conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di dichiarare la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia; il comune può eventualmente se ne ravvedere la necessità di porre a carico dei titolari, a titolo di concorso spese, delle quote calcolate sulla base delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria. Il mancato pagamento di tali quote costituisce motivo di decadenza della concessione.
3. Nel caso di estinzione della famiglia o mancato pagamento delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria, l'amministrazione comunale, una volta accertata la decadenza della concessione perpetua si riserva la possibilità di rilasciare una nuova concessione con durata di 99 anni a mezzo bando pubblico riservato ai residenti sia per le tombe di famiglia private che per i monumenti privati e gentilizi.

Articolo 40. – Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;

- l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
 3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti della famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - il coniuge, con i suoi genitori;
 - i coniugi dei discendenti.
 4. Il concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.
 5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemerenze.
 6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
 7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.
 8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate dall'ente stesso. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.

Articolo 41. – Manutenzione

La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.

Articolo 42. – Rinnovo delle concessioni

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. E' eventualmente dovuto il pagamento della tariffa stabilita dall'amministrazione comunale per le diverse tipologie di concessioni.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'ufficio competente tiene uno scadenzario delle concessioni. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno 3 (TRE) mesi prima del termine.

Articolo 43. – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura o al rinnovo della concessione
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
 3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
 4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta, o non venga più rinnovata la concessione una volta scaduta, la tomba o il monumento tornerà nella completa disposizione dell'amministrazione comunale che potrà provvedere a renderla nuovamente disponibile a mezzo bando pubblico.

Articolo 44. – Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogia sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 99 anni.

Articolo 45. – Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione può avvenire nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata del cimitero comunale o fuori comune.

TITOLO IV – REALIZZAZIONE DEI LAVORI NELL'AREA CIMITERIALE

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 46. – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
5. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Articolo 47. - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 48. - Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.
2. In caso di violazioni reiterate il comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori nel cimitero comunale.

Articolo 49. - Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso negligenza degli interessati come stabilito nell'art. 33 comma 17.

Articolo 50. - Obblighi del comune e del personale del cimitero

1. L'Amministrazione comunale risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio

competente eventuali comportamenti difformi. Il personale del cimitero è tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V – *Norme transitorie e disposizioni finali*

Articolo 51. - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua approvazione.

Articolo 52. – Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.

Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali

ALLEGATO TARIFFE CON DURATA CONCESSIONI

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

	TARIFFA
	EURO
Inumazioni o esumazioni	300,00=
Tumulazioni resti mortali o ceneri in loculi	100,00=
Tumulazioni in tombe libere (mai utilizzate e quindi privi di resti)	300,00=
Tumulazioni o estumulazioni	200,00=
Estumulazioni con tumulazione	300,00=
Concessioni di loculo per la conservazione di resti mortali, ceneri, ecc. (per 20 anni trasmissibile ad eredi)	200,00=
Concessioni tombe di famiglia (per 99 anni e 4 posti)	10.000,00=
Concessioni tombe di famiglia (per 99 anni e 8 posti)	20.000,00=
Collocazione urna cineraria o cassetta resti mortali in tomba di famiglia o monumento tomba gentilizia	150,00=
Collocazione urna cineraria in fossa campo comune a rotazione (incluse eventuale predisposizione di pozzetto contenitore in pvc o calcestruzzo)	150,00=
Sostituzione contenitore pozzetto urna cineraria per ulteriore collocazione di una 2^ urna in fossa campo comune (maggiorazione di 50,00= euro)	200,00=
I monumenti di famiglia (sepolcro familiare o gentilizio) una volta tornati a disposizione dell'amministrazione comunale potranno venire concessi per un periodo di 99 anni rinnovabili tramite manifestazione di interesse da parte di residenti nel Comune con procedura e costi valutati dall'amministrazione di volta in volta in base alla tipologia dei monumenti stessi	DA VALUTARE AL MANIFESTARSI DELL'EVENTO